

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

.....  
.....  
.....  
"Parte Emittente"

E

.....  
.....  
.....  
"Parte Ricevente"

di seguito indicate anche singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

### ***Premesso che***

- La Parte Emittente intende rivelare alla Parte Ricevente informazioni tecniche e/o commerciali relative alla seguente iniziativa / programma:

.....

- Quanto sopra al fine di ricevere informazioni sulla possibilità di sviluppare una attività di impresa, ivi compresi gli aspetti di brevettabilità e commerciabilità e per verificare l'eventualità di possibili collaborazioni consulenziali.

- La Parte Emittente desidera pertanto regolare il trattamento delle informazioni trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che la Parte Emittente ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime.

### **Tutto ciò premesso**

1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (qui di seguito "l'Accordo").

2) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente") ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette.

Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi senza preventivo accordo scritto della Parte Emittente.

3) La Parte Emittente dovrà fare in modo di rivelare alla Parte Ricevente solo quelle Informazioni Riservate che la Parte Emittente ritenga necessarie al raggiungimento degli scopi di cui in Premessa.

4) Le Informazioni Riservate della Parte Emittente potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma identificate nelle premesse.

5) La Parte Ricevente si adoprerà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute.

6) La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dell'iniziativa/programma identificate nelle premesse di cui sopra. La Parte Ricevente dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.

7) Ciascuna Parte designa le persone firmatarie del presente accordo autorizzate a ricevere e/o trasmettere le Informazioni Riservate. Le Parti potranno sostituire i nominativi qui indicati dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

8) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
- c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;
- d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
- e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

9) Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.

10) Il presente Accordo avrà validità per un periodo di 1 (un) anno dalla data di sottoscrizione. Nessuna modifica al presente Accordo potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le Parti.

11) Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.

12) Il presente Accordo è stato firmato dalle Parti in due esemplari, uno per ciascuna Parte e ciascuna copia costituisce un originale.

Data: .....

Data: .....

Firma: .....

Firma: .....